

# ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

(Art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Premessa

L'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto") ha istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive – adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19" – hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha convertito il decreto).

L'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 105/2021).

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo è pari a 140 milioni di euro; una quota ammontante a 20 milioni di euro è destinata prioritariamente ai soggetti che svolgono attività individuata dall'Ateco 93.29.10.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021 (di seguito "decreto interministeriale") sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione.

I requisiti previsti per l'accesso all'aiuto di cui alla dotazione finanziaria di 20 milioni di euro (di seguito "contributo maggiorazione discoteche") sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale. Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:

- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 22 luglio 2021 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
- l'attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

I requisiti per l'accesso all'aiuto di cui alla rimanente dotazione finanziaria (di seguito "contributo attività chiuse") sono stati fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale. Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:

- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25 maggio 2021 per continuare l'attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
- l'attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 633/1972, è una di

quelle individuate dai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del *decreto interministeriale*. Tale allegato ricomprende i codici Ateco riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno disposto la chiusura tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

**ATTENZIONE** Il *contributo attività chiuse* e il *contributo maggiorazione discoteche* non spettano:

- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al fondo mediante presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate.

L'ammontare dell'aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, con le seguenti modalità:

- per il *contributo maggiorazione discoteche*, le risorse finanziarie stanziare, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario;
- per il *contributo attività chiuse*, le risorse finanziarie stanziare, pari a 120 milioni di euro (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del *contributo maggiorazione discoteche*), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro i seguenti importi massimi:
  - 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che – avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d'imposta;
  - 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
  - 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.

**ATTENZIONE** Il *contributo attività chiuse* e il *contributo maggiorazione discoteche* non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 "93.29.10", se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere a) e b), comma 1, articolo 4 del *decreto interministeriale*, possono richiedere con l'istanza sia il *contributo attività chiuse* sia il *contributo maggiorazione discoteche*.

Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

---

## Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Mini-

stero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Successivamente al termine di presentazione, l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dei dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e determina il riparto delle risorse finanziarie stanziare nel seguente modo:

- prioritariamente viene ripartito il *contributo maggiorazione discoteche*, proporzionalmente al rapporto tra le risorse finanziarie ad esso destinate (20 milioni di euro) e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli. Qualora le risorse finanziarie siano superiori all'ammontare complessivo richiesto, il contributo è erogato nella misura piena di euro 25.000 per ciascun beneficiario, e le risorse residue vengono destinate al riparto del *contributo attività chiuse*.
- successivamente vengono ripartite le risorse finanziarie destinate al *contributo attività chiuse* (120 milioni di euro), sommate all'eventuale residuo delle risorse destinate al *contributo maggiorazione discoteche*.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti ad erogare l'importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario, viene erogato ad ogni beneficiario un contributo in eguale importo. Qualora invece le risorse finanziarie siano sufficienti ad erogare almeno l'importo di 3.000 euro a ciascun beneficiario:

- viene riconosciuto l'importo di 3.000 euro;
- le risorse finanziarie rimanenti vengono ripartite determinando una percentuale di riparto ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l'ammontare complessivo dei contributi eccedenti l'importo di 3.000 euro. A ciascun beneficiario con fascia di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro all'importo di 3.000 euro di cui sopra viene sommato l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare del contributo che eccede i 3.000 euro per la percentuale di riparto.

Ad esempio, nel caso di contributo richiesto pari a 12.000 euro (importo massimo spettante ai soggetti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000 di euro) e percentuale di riparto determinata in misura pari al 50%, l'importo del contributo erogato sarà di 7.500 euro (3.000 euro sommati al 50% dei 9.000 euro eccedenti).

L'emissione del mandato di pagamento del contributo viene comunicata all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale". Nella medesima area, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Successivamente alla comunicazione dell'esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dove trovare il modello</b>       | Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .   |
| <b>Termini di presentazione</b>      | <b>L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.</b> Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa.  |
| <b>COME SI COMPILA</b>               |  |
| <b>Dati del soggetto richiedente</b> | Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta in- |

dividuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) – operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 – oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito.

**Rappresentante firmatario dell’istanza**

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.

**Requisiti - Art. 4, c. 1, lett. a) decreto interministeriale 09/09/21**

Nel presente riquadro, dedicato ai requisiti del *contributo maggiorazione discoteche*, deve essere:

- barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 3 dell’art. 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella attestante il possesso dei requisiti per il *contributo maggiorazione discoteche*, fissati al comma 1 lettera a) e al comma 2 dell’articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni.

**Requisiti - Art. 4, c. 1, lett. b) decreto interministeriale 09/09/21**

Nel presente riquadro, dedicato ai requisiti del *contributo attività chiuse*, deve essere:

- barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 3 dell’art. 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella attestante il possesso dei requisiti per il *contributo attività chiuse*, fissati al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell’articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, la casella attestante di essere un soggetto di nuova costituzione che, avendo attivato la partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2019, non ha dichiarato ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

| MODELLO DICHIARATIVO                       | RICAVI/COMPENSI      | REGIME                          | PUNTAMENTI             |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| REDDITI PERSONE FISICHE                    | Ricavi               | Contabilità ordinaria           | RS116                  |
|  |                      | Contabilità semplificata        | RG2, col. 2            |
|  | Compensi             |                                 | RE2, col. 2            |
|  | Ricavi/Compensi      | Regime L. 190/2014              | da LM22 a LM27, col. 3 |
|  | Ricavi/Compensi      | Regime D.L. n. 98/2011          | LM2                    |
| REDDITI SOCIETA' DI PERSONE                | Ricavi               | Contabilità ordinaria           | RS116                  |
|  |                      | Contabilità semplificata        | RG2, col. 5            |
|  | Compensi             |                                 | RE2                    |
| REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI               | Ricavi               |                                 | RS107, col. 2          |
| REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI | Ricavi               | Contabilità ordinaria           | RS111                  |
|  |                      | Contabilità semplificata        | RG2, col. 7            |
|  |                      | Regime forfetario art. 145 TUIR | RG4, col. 2            |
|  | Contabilità pubblica | RC1                             |                        |
|  | Compensi             |                                 | RE2                    |

In caso il soggetto svolga più attività, occorre considerare l'ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.  
L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

---

|  |  |
|--|--|
| <b>IBAN</b>  | Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.<br><b>Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.</b>   |
| <b>Rinuncia al contributo</b>  | Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).<br>La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante (nel caso di richiedente che ha presentato istanza per il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche, la rinuncia si riferisce ad entrambi) e può essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell'istanza.  |
| <b>Sottoscrizione</b>  | Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.   |
| <b>Impegno alla presentazione telematica</b>   | Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega. Solo qualora l'intermediario non abbia la predetta delega ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.<br>In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.  |
| <b>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)</b> | Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.<br>Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel <b>quadro A</b> (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiu- |

ti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva, nonché il contributo richiesto con questa istanza.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel quadro A. In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - Decreto Legge
- 2 - Decreto Legislativo
- 3 - Legge
- 4 - Legge Regionale/Provinciale
- 5 - Decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del **rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali)"** occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e della misura di cui all'articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole".

In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel **quadro C** un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

**ATTENZIONE** L'indicazione nella presente istanza delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti fino al 27 gennaio 2021 e per quelli introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei massimali previsti, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel **riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework"**.

**È possibile presentare l'istanza per ottenere il contributo solo qualora il richiedente possieda i requisiti previsti per la sezione 3.1 del Temporary Framework e non abbia superato il massimale introdotto a partire dal 28 gennaio 2021.**

Qualora si verifichi il superamento di tale massimale per effetto del contributo richiesto con la presente istanza, deve essere barrata la casella 2) del punto B) della dichiarazione sostituita relativa alla sezione 3.1, riportando nell'apposito campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del contributo richiesto, che viene rideterminato ai fini del rispetto del massimale. L'ammontare indicato nel campo "Minor importo richiesto" deve essere inferiore all'importo del contributo massimo spettante in base ai dati indicati nelle sezioni Requisiti.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), il periodo ammissibile è quello indicato nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente istanza.

Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto devono essere volontariamente recuperati dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero. La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme alla copia di un documento d'identità.

### **Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework**

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato nell'ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework in misura superiore ai massimali ivi previsti, alla data di efficacia della norma agevolativa. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
- in **colonna 2**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si fa riferimento alla data riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste.

**MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12  
DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021**

| NORMA                   | ARTICOLO                | MISURA  | DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA  |
|-------------------------|-------------------------|---|--|
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 25                 | "Contributo a fondo perduto"  |  |
| D.L. N. 137<br>DEL 2020 | Art. 1                  | "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"   |  |
|                         | Art. 1-bis              | "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"   |  |
|                         | Art. 1-ter              | "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"   |  |
| D.L. N. 172<br>DEL 2020 | Art. 2                  | "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"  | Data di erogazione del contributo a fondo perduto  |
| D.L. N. 41<br>DEL 2021  | Art. 1                  | "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"  |  |
|                         | Art. 1-ter              | "Contributo a fondo perduto per le start-up"  |  |
| D.L. N. 73<br>DEL 2021  | Art. 1, commi da 1 a 4  | "Contributo a fondo perduto automatico"   |  |
|                         | Art. 1, commi da 5 a 15 | "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"   |  |
|                         | Art. 1, comma 30-bis    | "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"   |  |
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 28                 | "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"  |  |
| D.L. N. 137<br>DEL 2020 | Art. 8                  | "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"  |  |
|                         | Art. 8-bis              | "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"  | Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *  |
| L. 178<br>DEL 2020      | Art. 1, comma 602       | "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"   |  |
| D.L. N. 73<br>DEL 2021  | Art. 4, commi da 1 a 2  | "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"  |  |
|                         | Art. 4, comma 2-bis     | "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"  |  |
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 120                | "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"  | Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *  |
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 129-bis            | "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"  | Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione * |
| D.L. N. 41<br>DEL 2021  | Art. 5                  | "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"   | Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)   |
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 24                 | "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"   | Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)   |
| D.L. N. 34<br>DEL 2020  | Art. 177                | "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni   | Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)   |
| D.L. N. 104<br>DEL 2020 | Art. 78, comma 1        | "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili | Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)   |
|                         | Art. 78, comma 3        | "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli   | Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)   |
| D.L. N. 137<br>DEL 2020 | Art. 9                  | "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"  | Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)   |
|                         | Art. 9-bis              | "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"  | Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)   |

| NORMA                  | ARTICOLO             | MISURA  | DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA                   |
|------------------------|----------------------|---|---|
| L. 178<br>DEL 2020     | Art. 1,<br>comma 599 | "Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili" | Data di entrata in vigore della norma<br>(01/01/2021) |
| D.L. N. 41<br>DEL 2021 | Art. 6,<br>comma 5   | "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"   | Data di entrata in vigore della norma<br>(23/03/2021) |
|                        | Art. 6, sexies       | "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)                        | Data di entrata in vigore della norma<br>(22/05/2021) |

\* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
  - data della maturazione;
  - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
  - data di presentazione del modello F24.

## CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

| A. VALORE DELLA PRODUZIONE |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1                          | Ricavi delle vendite e prestazioni  | ,00        |
| +                          | Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto <sup>1</sup> ) | ,00        |
|                            | <b>Totale</b>   | <b>,00</b> |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE  |   |            |
| 6                          | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | ,00        |
| 7                          | Per servizi   | ,00        |
| 8                          | Per godimento beni di terzi   | ,00        |
| 9                          | Personale   | ,00        |
| 10                         | Ammortamenti e svalutazioni   | ,00        |
| 11                         | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                            | ,00        |
| 14                         | Oneri diversi di gestione   | ,00        |
|                            | <b>Totale</b>   | <b>,00</b> |
|                            | <b>Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)</b>                                  | <b>,00</b> |

## CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

|    |   |     |
|----|---|-----|
| a. | Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)                         | ,00 |
| b. | Aiuti potenziali <sup>2</sup> [ $a \cdot 70/100$ oppure $90/100$ fino a max 10 mln]     | ,00 |
| c. | Aiuti di Stato ricevuti <sup>3</sup> (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework) | ,00 |

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

<sup>1</sup> Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

<sup>2</sup> Il limite massimo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

<sup>3</sup> Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa ha beneficiato.